REGOLAMENTO (CEE) N. 1485/83 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 1983

recante l'autorizzazione di immagazzinare in un altro Stato membro burro acquistato in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 685/69

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento [1], in particolare gli articoli 1 e 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/77 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80 [3], ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77 ; che il regolamento (CEE) n. 1722/77 si applica al magazzinaggio ed ai movimenti di burro acquistato da un organismo d'intervento ;

considerando che la situazione attuale del mercato del burro è caratterizzata da un aumento molto considerevole dei quantitativi acquistati dagli organismi d'intervento ; che occorre accordare agli organismi d'intervento di taluni Stati membri, quando le possibilità di magazzinaggio in tali Stati membri sono esaurite, l'autorizzazione di trasportare e di immagazzinare negli altri Stati membri burro da essi acquistato in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 714/83 [5] ;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 685/69 prevede che il burro è sottoposto a un periodo probativo di magazzinaggio di due mesi ; che, ai fini di una corretta gestione, è opportuno limitare il trasporto al burro che soddisfa alle condizioni di cui al suddetto articolo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli organismi d'intervento degli Stati membri indicati in allegato sono autorizzati, durante la campagna lattiera 1983/1984, a trasportare e ad immagazzinare, al di fuori del territorio dello Stato membro di loro competenza e per i quantitativi e le destinazioni specificati nell'allegato, il burro d'ammasso che hanno acquistato in conformità del titolo I del regolamento (CEE) n. 685/69.

2. Le operazioni di trasporto di cui al paragrafo 1 devono essere ultimate entro le date indicate in allegato.

3. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 informano l'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio viene effettuato il magazzinaggio, della localizzazione e dello stato delle loro giacenze su tale territorio, nonché degli eventuali movimenti.

Articolo 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano soltanto al burro la cui permanenza nei magazzini dello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento supera il periodo probativo previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 685/69.

2. Il regolamento (CEE) n. 1722/77 è applicable alle operazioni di trasporto di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono a che le spese supplementari di trasporto, comprese le spese di uscita dal magazzino e di entrata nel magazzino frigorifero, corrispondano alle condizioni più favorevoli, tenuto conto delle condizioni del mercato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 23 maggio 1983.

---

[1] GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 189 del 29. 7. 1977, pag. 36.
[3] GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.
[4] GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.
[5] GU n. L 83 del 30. 3. 1983, pag. 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Stato membro	Date di cui all'articolo 1, paragrafo 2	Destinazione e quantitativi da trasferire	
		Germania	Belgio
1. Francia	30 settembre 1983	10 000 t	5 000 t
2. Irlanda	30 settembre 1983		3 000 t